

Il revenge porn

[Lucia Izzo](#) | 21 lug 2020

Il revenge porn è la diffusione sul web di immagini o video privati a sfondo sessuale a scopi vendicativi e senza il consenso della persona ritratta



- [Cosa significa Revenge Porn](#)
- [Revenge porn: in cosa consiste](#)
- [I "ricatti sessuali" in Italia: i casi più noti](#)
- [Come difendersi dal revenge porn](#)
- [I ddl contro il revenge porn](#)
- [Il revenge porn diventa reato](#)
- [Differenze con sexting](#)

Cosa significa Revenge Porn

La locuzione di origine anglosassone "[revenge porn](#)", o anche "revenge pornography", associa la parola "vendetta" (revenge) a quella di pornografia, lasciando subito intendere la portata del comportamento che la stessa sta a indicare.

La nozione è ormai di uso tristemente comune, complice il moltiplicarsi di episodi di "vendetta porno" ai danni di innumerevoli vittime, uomini e (prevalentemente) donne, che si sono ritrovate violate nella loro sfera intima e hanno visto la propria immagine diffondersi in maniera "virale" senza averlo mai concesso o, addirittura, dopo essere state immortalate a loro insaputa.

Revenge porn: in cosa consiste

Il [revenge porn](#) può, dunque, essere identificato nella pubblicazione, o minaccia di pubblicazione (anche a scopo di estorsione), di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o ritratte in pose sessualmente esplicite, senza che ne sia stato dato il consenso dal diretto interessato, ovvero la persona o una delle persone coinvolte.

La cronaca ha dimostrato come a perpetrare il ricatto sessuale siano soprattutto persone legate alla vittima da un rapporto sentimentale (coniugi, compagni/e, fidanzati/e), che agiscono in seguito alla fine di una relazione per "punire", umiliare o provare a controllare gli ex facendo uso delle immagini o dei video in loro possesso.

Può trattarsi, ad esempio, di selfie scattati dalla stessa vittima e inviati all'ex partner, oppure di video e fotografie scattate in intimità con l'idea che dovessero rimanere nella sfera privata oppure, addirittura, di scatti e riprese avvenuti di nascosto, senza che una delle parti ne fosse consapevole.

La condivisione di tali immagini, che può avvenire in rete, ma anche attraverso e-mail e cellulari, conduce a un risultato aberrante per le vittime: umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali e nella ricerca di un impiego.

Molte vittime di [revenge porn](#) hanno riferito agli psicologi che l'impatto della diffusione su larga scala di immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria [violenza sessuale](#).

I "ricatti sessuali" in Italia: i casi più noti

Il fenomeno, purtroppo, ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni anche in Italia dove gli episodi di vendetta pornografica hanno talvolta assunto contorni

drammatici, risolvendosi nella morte delle vittime, esasperate dalla situazione creatasi a seguito della diffusione dei propri video o scatti privati.

Il caso di Tiziana Cantone

Il pensiero va subito a Tiziana Cantone, giovane donna napoletana i cui video hard avevano iniziato a circolare in rete, ma anche su [Whatsapp](#) e poi su [Facebook](#), diffondendosi con quella incontrollabile "viralità" a cui i social ci hanno tristemente abituati. Una vicenda che, nonostante la battaglia legale intrapresa a difesa del proprio diritto all'oblio, si è conclusa con il suicidio della vittima.

Il caso di Giulia Sarti

Ma Tiziana, purtroppo, non è (e non è stata) la sola vittima di questa "piaga sociale" che ha compromesso molte esistenze e costretto a estenuanti battaglie per ottenere la difesa dei propri diritti e della propria dignità.

La vicenda dell'ex presidente grillina della commissione Giustizia di Montecitorio, Giulia Sarti, le cui immagini private sono state diffuse online divenendo presto virali a causa delle incessanti condivisioni, ha assunto i contorni di un vero e proprio caso politico.

Un fenomeno che ha portato il Garante per la privacy a intervenire per richiamare "l'attenzione dei mezzi di informazione al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e del codice deontologico dei giornalisti".

Inoltre, assieme all'iniziativa dell'Authority, sono giunte numerose e unanimi reazioni di solidarietà nei confronti della deputata da parte di personalità istituzionali ed esponenti di tutte le forze politiche presenti in [Parlamento](#).

Come difendersi dal revenge porn

Molti paesi, stante le dimensioni sempre più preoccupanti che ha assunto il fenomeno, hanno deciso di seguire una linea dura e adottare normative ad hoc per **contrastare e perseguire il [revenge porn](#)**: ciò è avvenuto, ad esempio, in Germania, Israele e Regno Unito, e in trentaquattro Stati degli USA.

In Italia, fino all'agosto 2019, non esisteva alcuna legge specifica in materia e l'unica possibilità riconosciuta alle vittime era quella di fare riferimento alla normativa sui reati di [diffamazione](#), [estorsione](#), violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali.

Ciò, tuttavia, è apparso insufficiente in relazione alla gravità e alla peculiarità del fenomeno. E con la legge [Codice Rosso](#) è stato introdotto il reato di [revenge porn](#) anche nel nostro paese, previsto e punito dall'art. 612-ter del [codice penale](#).

I ddl contro il revenge porn

Le vicende di cronaca hanno avuto l'effetto di animare il dibattito nelle aule parlamentari, soprattutto a seguito del caso dell'on. Sarti. Tra i vari ddl presentati, con l'obiettivo di introdurre una fattispecie di reato ad hoc, è emerso quello a firma della senatrice di M5S, Elvira Evangelista, di cui è stato relatore il senatore leghista Andrea Ostellari.

Tuttavia, già nel settembre 2016, Forza Italia aveva ritenuto necessario prendere posizione e punire il [revenge porn](#) tramite una norma ad hoc nel [Codice penale](#) destinata a perseguire la diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.

Alla proposta erano seguiti altri due disegni di legge: uno, presentato a Montecitorio il 9 gennaio (primo firmatario Galeazzo Bignami) e l'altro presentato in Senato il 12 marzo scorso (primo firmatario Enrico Aimi). Il terzo disegno di legge proposto da Forza Italia, prima firmataria Sandra Savino, è stato presentato il 5 marzo in Senato e assegnato alla II commissione Giustizia.

In generale, i contenuti dei provvedimenti, sia quelli presentati da FI che quelli a firma pentastellata, sono apparsi tra loro assai affini e hanno registrato una larga convergenza in materia tra tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.

Il revenge porn diventa reato

Gli intenti sono stati tradotti effettivamente in legge con il c.d. "[Codice Rosso](#)", ovvero con le modifiche al [codice penale](#) e al [codice di procedura penale](#) volte a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere introdotte dalla Legge n. 69/2019, in vigore da agosto 2019.

IL REATO DI [REVENGE PORN](#): ART. 612-TER DEL CODICE PENALE

La legge ha introdotto nel [codice penale](#), all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del c.d. [revenge porn](#). Si tratta del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.

La pena prevista

La nuova fattispecie di reato punisce: "chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati - con - la reclusione da 1 a 6 anni e la [multa](#) da 5.000 a 15.000 euro".

Si punta a punire anche la condotta degli eventuali "condivisori" delle immagini diffuse dall'autore del reato. La stessa pena, dunque, si applicherà anche nei confronti di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati.

Le aggravanti

La fattispecie è aggravata se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla [persona offesa](#). Ulteriori aggravanti sono previste anche se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici oppure se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

La procedibilità

Il reato è punibile a querela della persona offesa, che potrà essere proposta nel termine di sei mesi e rimessa solo in sede processuale. La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata in quanto commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è invece punibile d'ufficio.

Differenze con sexting

Diverso dal revenge porn è il sexting.

Quest'ultimo, infatti, consiste nell'invio di messaggi, testi o immagini a sfondo sessuale tramite il cellulare o altri strumenti informatici. Non c'è quindi la diffusione

pubblica ma si tratta di uno scambio tra due soggetti, spesso (ma non necessariamente) entrambi consenzienti. Il termine derivato dalla fusione di sex (sesso) con texting (invio di messaggi elettronici).